



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOO000
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000561
DATA: 24/07/2024 13:08
OGGETTO: Approvazione della Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma e l'Organizzazione di Volontariato "Giocamico Odv" per l'attività, gratuita e a carattere non sanitario, di supporto a favore di pazienti in età pediatrica in cura presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, e loro familiari. CIG: B277141621.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Ventura Antonio in qualità di Direttore Generale, delegato ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.Lgs. 30.12.1992 n.502, come modificato dal D.Lgs. 7.12.1993 n.517

In assenza di Fabi Massimo - Direttore Generale

Con il parere favorevole di Manotti Pietro - In sostituzione del Direttore Sanitario

Con il parere favorevole di Ventura Antonio - Direttore Amministrativo

Su proposta di Giacinto Giorgio - S.C. Affari Generali che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01-11]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Direzione Sanitaria
- Servizio Medicina Preventiva, Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igiene Sanitaria
- Servizio di Protezione e Prevenzione Aziendale

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000561_2024_delibera_firmata.pdf	Giorgio Giacinto; Manotti Pietro; Ventura Antonio	1E931B0FAFFBE985A7676D5889795A4A6 1B6748C05DD99AF2F76B8ED523398C6
DELI0000561_2024_Allegato1.pdf:		6588D9DD6FF917F199EA02E75B9E54283 D05DDC4466C43A9C4DFA4E5A99321AA



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione della Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma e l'Organizzazione di Volontariato "Giocamico Odv" per l'attività, gratuita e a carattere non sanitario, di supporto a favore di pazienti in età pediatrica in cura presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, e loro familiari. CIG: B277141621.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss. mm. ed ii., recante “ *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421*”, che all’art. 14, comma 7, favorisce la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 “ *Codice del Terzo Settore*”, che conferma il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2021, n. 72, che adotta le “ *Linee Guida sul rapporto tra le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore*”;

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale della Regione Emilia Romagna n. 3 del 13 aprile 2023, ad oggetto “ *Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell’Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva*”, la quale afferma che le amministrazioni pubbliche possono attivare forme di convenzione con associazioni di promozione sociale (APS) e con organizzazioni di volontariato (ODV) ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 117/2017, mediante procedimenti tali da garantire che l’individuazione degli Enti del Terzo Settore avvenga nel rispetto del principio di parità di trattamento e della disciplina in materia di trasparenza;
- la Legge Regionale della Regione Emilia Romagna n. del 12 luglio 2023, n.7, ad oggetto, “ *Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo.*”, il cui testo, in particolare al Capo VI, è da coordinarsi con la Legge Regionale di cui sopra;

PREMESSO che:

- l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, negli anni, ha consolidato proficue relazioni istituzionali con organizzazioni di volontariato (di seguito anche ODV) per il perseguimento di importanti obiettivi legati al soddisfacimento di attività accessorie e complementari ai bisogni sanitari della popolazione, nonché all’implementazione di percorsi di formazione e di promozione della salute;



- le attività di interesse generale, realizzate per mezzo delle Convenzioni stipulate con le ODV, avendo natura complementare e non sostitutiva dei servizi erogati dall'Azienda, si affiancano all'attività di assistenza sanitaria dell'Azienda e la integrano, ricoprendo un ruolo di grande importanza per i pazienti e i loro familiari;

CONSIDERATO che presso l'Azienda si ritiene opportuno fornire l'ausilio di idonea organizzazione di volontariato che possa garantire lo svolgimento di un'attività, gratuita e non sanitaria, di sostegno a favore di soggetti particolarmente fragili e bisognosi, quali i pazienti in età pediatrica in cura presso il nosocomio, e loro familiari, che si trovano a dover affrontare le difficoltà connesse al decorso della malattia, offrendo loro un aiuto per un approccio più positivo alle cure;

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 359 del 15.05.2024 con il quale è stato approvato l'“ *Avviso pubblico di manifestazione di interesse, rivolto ad organizzazioni di volontariato, per l'attività gratuita e a carattere non sanitario di supporto a favore di pazienti in età pediatrica in cura presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, e loro familiari*”;

CONSTATATO che, entro il termine di scadenza fissato nell'avviso, è stata presentata solamente una domanda di manifestazione di interesse da parte dell'Organizzazione di Volontariato “Giocamico Odv” e che, ai sensi dell'art. 8 del medesimo, la verifica e la valutazione in ordine alla completezza dei documenti richiesti è stata condotta dalla S.C. Affari Generali, che ha ritenuto la documentazione presentata conforme a quanto previsto nell'avviso medesimo, con le precisazioni contenute nel verbale di cui alla nota prot. n. 27436 del 26.06.2024;

PRESO ATTO che l'Organizzazione di volontariato “Giocamico Odv” risulta essere iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) al n. 89987 del 21.12.2022 e che, conseguentemente, essendo iscritta da più di sei mesi nel RUNTS, risulta possibile addivenire alla stipula di un accordo convenzionale, ai sensi di quanto stabilito all'art. 56, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

RILEVATO che la succitata Organizzazione, come evidenziato nel progetto dalla stessa presentato nella domanda di partecipazione all'avviso pubblico, è dotata di consolidata esperienza nella realizzazione di iniziative di sostegno nei confronti dei pazienti pediatrici;

RITENUTO opportuno, sulla base dei dati e della proposta di collaborazione presentata da parte dell'Organizzazione “Giocamico Odv”, procedere con la stipula di una Convenzione con l'Organizzazione medesima, il cui testo si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'espletamento dell'attività sopra descritta;

DATO ATTO che, così come risulta dall'Allegato A alla Convenzione, il servizio offerto dall'Organizzazione, attivato su richiesta dei familiari dei giovani pazienti, laddove presenti, consiste nelle seguenti attività, finalizzate a facilitare i medesimi nel proprio percorso di cura:



- attività ludico-espressive-relazionali in tutte le stanze di degenza, sale giochi e sale d'attesa dell'Ospedale dei Bambini;
- attività ludico-espressive-relazionali presso reparti non pediatrici nel caso in cui vi siano ricoverati pazienti minori, su chiamata del responsabile del reparto e per il tempo necessario;
- attività di lettura condivisa di favole, storie e racconti, adeguati all'età dei pazienti, nella fascia oraria serale;
- laboratori creativi, espressivi ed artistici destinati ai pazienti ricoverati nei reparti pediatrici per stimolare l'espressività e la fantasia;
- attività di assistenza, non sanitaria, per le situazioni nelle quali i minori si trovano a dover affrontare l'ospedalizzazione senza la presenza dei familiari o di adulti di riferimento, per un periodo massimo di 72 ore, su richiesta dei medici responsabili dei diversi reparti o delle assistenti sociali ospedaliere, con l'autorizzazione della Direzione Sanitaria;

DATO ATTO che la Convenzione, ha validità di quattro anni, con decorrenza dal 01.07.2024, con efficacia retroattiva, al fine di evitare soluzioni di continuità, per il periodo compreso dal 01.07.2024 e la data di sottoscrizione dell'accordo, ed è rinnovabile una sola volta per analogo periodo;

EVIDENZIATO che l'attività offerta dai volontari dell'Organizzazione "Giocamico Odv", che verrà attivata sulla base della libera e volontaria adesione da parte dei pazienti stessi, è di carattere non sanitario e consisterà esclusivamente nell'attività gratuita di sostegno, da esercitarsi compatibilmente con le prevalenti attività istituzionali, nei confronti dei pazienti pediatrici in cura presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma;

INDIVIDUATI quali Referenti delle attività dedotte in convenzione:

- per l'Organizzazione "Giocamico Odv", il Presidente dell'Organizzazione [REDACTED]
- per l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, il Coordinatore Infermieristico dell'U.O. Pediatria e Oncoematologia [REDACTED]

PRECISATO che:

- le modalità e le tempistiche dell'attività prestata, sulla base della Convenzione, da parte dei volontari dell'Organizzazione "Giocamico Odv" dovranno essere concordate, di volta in volta, con i Direttori delle UU.OO. coinvolte, che ne garantiscono in ogni caso la supervisione;
- i volontari autorizzati ad operare negli spazi individuati dall'U.O. interessata dovranno utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale operano ed esporre un cartellino di riconoscimento con l'indicazione del proprio nome e la denominazione dell'Organizzazione di appartenenza, nonché attenersi a tutte le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

RITENUTO opportuno, ferma restando la gratuità delle prestazioni che saranno rese dai volontari dell'Organizzazione, che non potranno essere in alcun modo retribuite, nemmeno dal beneficiario, prevedere in favore di "Giocamico Odv", in conformità a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore, un rimborso per le



spese effettivamente sostenute e documentate non superiore a € 5.000,00 annui, per l'intera durata della Convenzione, tenuto conto della peculiarità della natura e dell'assiduità dell'attività svolta, nonché del numero di reparti coinvolti;

DATO ATTO che:

- la spesa complessiva massima presunta derivante dal presente atto è pari ad € 20.000,00 per il quadriennio di durata della Convenzione;
- gli importi verranno corrisposti subordinatamente alla presentazione da parte dell'Organizzazione dei rispettivi documenti giustificativi ed alla loro successiva validazione da parte del Referente aziendale;
- le suddette somme erogate dall'Azienda a titolo di rimborso sono soggette alla vigente normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO che l'Azienda garantisce che i volontari inseriti nelle attività che si svolgono all'interno delle strutture aziendali sono coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse avvalendosi della polizza stipulata in ambito AVEN o degli altri strumenti alternativi predisposti dall'Azienda, mentre l'Associazione assicura i propri volontari per la responsabilità civile verso terzi per tutta la durata della Convenzione e dell'eventuale rinnovo, così come previsto dal "Codice del Terzo settore", e presenta, all'atto della sottoscrizione, copia della relativa polizza;

PRESO ATTO, altresì, che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, designa, con apposito e separato atto, l'Organizzazione di Volontariato quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le operazioni di trattamento dati necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, il cui ambito è definito nell'Allegato B dell'atto convenzionale;

RITENUTO di delegare alla sottoscrizione dell'atto convenzionale allegato al presente provvedimento il Direttore della S.C. Affari Generali, con riserva, in sede di stipula della Convenzione, di apportare eventuali modifiche che non inficino il contenuto sostanziale dell'atto;

Delibera

1. di approvare la stipula della Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma e l'Organizzazione di Volontariato "Giocamico Odv" per l'attività, gratuita e a carattere non sanitario, di supporto a favore di pazienti in età pediatrica in cura presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, e loro familiari, alle condizioni definite nel testo convenzionale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di delegare il Direttore della S.C. Affari Generali alla sottoscrizione dell'atto convenzionale, con riserva, in sede di stipula, di apportare eventuali modifiche che non inficino il contenuto sostanziale dell'atto;



3. di stabilire che la Convenzione ha durata quadriennale, con decorrenza dal 01.07.2024, con efficacia retroattiva, al fine di evitare soluzioni di continuità, per il periodo compreso dal 01.07.2024 e la data di sottoscrizione dell'accordo, ed è rinnovabile una sola volta, per analogo periodo;

4. di dare atto che i Referenti delle attività dedotte in convenzione sono stati individuati, per l'Organizzazione "Giocamico Odv", nel Presidente dell'Organizzazione, [REDACTED], e, per l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, nel Coordinatore Infermieristico dell'U.O. Pediatria e Oncoematologia, [REDACTED]

5. di dare atto che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma:

- garantisce che i volontari inseriti nelle attività che si svolgono all'interno delle strutture aziendali sono coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse avvalendosi della polizza stipulata in ambito AVEN o degli altri strumenti alternativi predisposti dall'Azienda, mentre l'Associazione, in conformità al Codice del Terzo Settore, assicura i propri volontari per la responsabilità civile verso terzi per tutta la durata della Convenzione e dell'eventuale rinnovo;
- in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, designa, con apposito e separato atto, l'Organizzazione di Volontariato quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le operazioni di trattamento dati necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;

6. di dare atto, altresì, che la spesa massima presunta derivante dal presente atto è quantificata in € 20.000,00, da riconoscere all'Organizzazione esclusivamente a titolo di rimborso spese, e verrà registrata al conto GAAC n. 1102902010 "Altri servizi non sanitari da privato" dei rispettivi Budget annuali di competenza;

7. di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Direzione Sanitaria;
- al Direttore f.f. del Dipartimento ad Attività Integrata Materno Infantile;
- al Coordinatore Infermieristico dell'U.O. Pediatria e Oncoematologia;
- al Servizio Medicina Preventiva, Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico Sanitaria;
- al Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale;

8. di trasmettere il testo convenzionale all'Organizzazione di Volontariato "Giocamico Odv".

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Annalucia Zampieri

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GIOCAMICO ODV" PER L'ATTIVITÀ, GRATUITA E A CARATTERE NON SANITARIO, DI SUPPORTO A FAVORE DI PAZIENTI IN ETA' PEDIATRICA IN CURA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI PARMA, E LORO FAMILIARI (ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.).

CIG: B277141621

TRA

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, sita a Parma in via Gramsci 14 – 43126, C. F. e P.Iva. 01874240342, nella persona del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Dott. Giacinto Giorgio, espressamente delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 725 del 29.06.2021, di qui innanzi anche "AOUP" o Azienda";

E

L'Organizzazione di Volontariato "Giocamico Odv", C.F. 92159030342, sita a Parma in via Ruggero da Parma n. 3, (CAP 43126), iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al n. 89987, nella persona del Legale Rappresentante, Corrado Vecchi, di qui innanzi anche "Organizzazione o Giocamico Odv";

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss. mm. ed ii., recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421"* all'art. 14, comma 7, favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti;

- il Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 *"Codice del Terzo Settore"* conferma il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia

e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

- la Legge Regionale della Regione Emilia Romagna del 13 aprile 2023, n. 3 ad oggetto *"Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell'Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva"*, il cui testo è da coordinarsi con la Legge Regionale del 12 luglio 2023, n.7, ad oggetto, *"Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo."*, che afferma che le amministrazioni pubbliche possono attivare forme di convenzione con associazioni di promozione sociale (APS) e con organizzazioni di volontariato (ODV) ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 117/2017, mediante procedimenti tali da garantire che l'individuazione degli Enti del Terzo Settore avvenga nel rispetto del principio di parità di trattamento e della disciplina in materia di trasparenza;

- l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma negli anni ha consolidato proficue relazioni istituzionali con le Organizzazioni di Volontariato (ODV) per il perseguimento di importanti obiettivi legati al soddisfacimento di attività accessorie e complementari ai bisogni sanitari della popolazione e all'implementazione di percorsi di formazione, di promozione della salute e di umanizzazione delle cure e che le attività di interesse generale, realizzate per mezzo delle Convenzioni stipulate con le ODV, avendo natura complementare e non sostitutiva dei servizi erogati dall'Azienda, si affiancano all'attività di assistenza sanitaria dell'Azienda e la integrano, ricoprendo un ruolo di grande importanza per pazienti e loro familiari;

- l'Azienda ha ritenuto opportuno garantire lo svolgimento di un'attività - non sanitaria e totalmente gratuita – di sostegno a favore di soggetti particolarmente fragili e bisognosi, quali i pazienti in età pediatrica in cura presso il nosocomio, e loro

familiari, che si trovano a dover affrontare le difficoltà connesse con il decorso della malattia, offrendo loro un aiuto per un approccio più positivo alle cure e, a tal fine, ha approvato, con atto deliberativo n. 359 del 15.05.2024, un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ad Organizzazioni di volontariato per l'ambito di attività sopra descritto;

- l'Organizzazione di Volontariato "Giocamico Odv", con nota prot. n. 24259 del 05.06.2024, ha presentato domanda di partecipazione all'avviso sopra richiamato;

- a seguito di verifica sulla documentazione prodotta, condotta dalla S.C. Affari Generali, l'Organizzazione risulta in possesso dei requisiti previsti dall'avviso e il progetto di collaborazione presentato per l'ambito di attività oggetto dell'avviso risulta essere conforme a quanto richiesto nell'avviso medesimo, con le precisazioni contenute nel verbale agli atti di questa Azienda (prot. n. 27436 del 26.06.2024);

- facendo seguito alla deliberazione n. __ del _____ dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - (Oggetto)

L'Odv mette a disposizione di AOUP un servizio - non sanitario e totalmente gratuito – di supporto in favore di pazienti in età pediatrica in cura presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma e dei loro familiari, i quali liberamente e volontariamente decidono di avvalersene.

In particolare, il servizio offerto dall'Organizzazione, che viene attivato su richiesta dei familiari dei giovani pazienti, laddove presenti, consiste nelle seguenti attività, finalizzate a facilitare i medesimi nel proprio percorso di cura:

1. attività ludico-espressive-relazionali in tutte le stanze di degenza, sale giochi e sale d'attesa dell'Ospedale dei Bambini;

2. attività ludico-espressive- relazionali presso reparti non pediatrici nel caso in cui vi siano ricoverati pazienti minori, su chiamata del responsabile del reparto e per il tempo necessario;

3. attività di lettura condivisa di favole, storie e racconti, adeguati all'età dei pazienti, nella fascia oraria serale;

4. laboratori creativi, espressivi ed artistici destinati ai pazienti ricoverati nei reparti pediatrici per stimolare l'espressività e la fantasia;

5. attività di assistenza, non sanitaria, per le situazioni nelle quali i minori si trovano a dover affrontare l'ospedalizzazione senza la presenza dei familiari o di adulti di riferimento. Il Servizio può essere attivato per un massimo di 72 ore consecutive, su richiesta dei medici responsabili dei diversi reparti o delle assistenti sociali ospedaliere, con l'autorizzazione della Direzione Sanitaria.

A tal fine, l'Azienda sviluppa e attiva con l'Organizzazione una collaborazione, il cui progetto costituisce l'Allegato A alla presente convenzione, che prevede lo svolgimento delle attività sopra descritte.

Le suddette attività sono da esplicarsi prevalentemente presso i reparti pediatrici del Nuovo Ospedale dei Bambini di Parma, con possibilità di estendersi, dietro segnalazione dei referenti di U.O., anche presso reparti non pediatrici ove siano ricoverati pazienti in età pediatrica.

L'attività svolta dall'Odv deve essere di assoluta sussidiarietà o mera collaborazione, mai sostitutiva di mansioni, aventi contenuto sanitario o professionale, di AOUP.

In ogni caso, i volontari impegnati nell'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione non dovranno interferire con le attività solidaristiche svolte da parte di Organizzazioni di Volontariato già operanti presso i reparti pediatrici, e non, dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma.

ARTICOLO 2 - (Svolgimento dell'attività)

Le attività, di carattere non sanitario, oggetto della presente convenzione sono svolte dai soci volontari e volontari dell'Organizzazione, i quali non possono essere dipendenti dell'Azienda.

I medesimi volontari non saranno adibiti ad attività comportanti rischi di particolare gravità, o comunque ad attività che possono compromettere la loro incolumità psico-fisica.

Il Referente dell'attività, nominato dall'Organizzazione nella persona del Legale Rappresentante, Sig. Corrado Vecchi, predisporrà il programma operativo per la realizzazione delle medesime, previa condivisione e approvazione da parte del referente per l'Azienda, individuato nella persona del Coordinatore Infermieristico dell'U.O. Pediatria e Oncoematologia.

ARTICOLO 3 - (Attività di volontariato)

Ai fini del presente atto, per attività di volontariato s'intende l'attività prestata dal volontario in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e non coincidente con l'attività istituzionale.

ARTICOLO 4 - (Oneri dell'Organizzazione)

L'Organizzazione garantisce che i volontari siano in possesso delle caratteristiche umane e professionali necessarie allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione.

E' onere del legale rappresentante dell'Organizzazione garantire l'inserimento dei volontari nell'elenco dei volontari autorizzati e inviare comunicazione scritta, in caso di sostituzione/subentro di nuovi volontari in corso di convenzione, indirizzata per competenza al Direttore dell'Unità Operativa ove si svolgono le attività oggetto della convenzione e, per conoscenza, alla Struttura Complessa Affari Generali dell'Azienda

Ospedaliero - Universitaria di Parma.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Organizzazione di cui fa parte. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo diretto od indiretto, nemmeno dal beneficiario.

ARTICOLO 5 – (Rapporto tra Volontari e Azienda)

Le prestazioni del volontario non sostituiscono in alcun modo quelle del lavoratore che ha instaurato un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con l'Azienda e non costituiscono alcuna tipologia di rapporto di lavoro tra l'Azienda e il volontario stesso.

L'Organizzazione s'impegna affinché le prestazioni volontarie connesse alla realizzazione dell'attività oggetto della presente Convenzione siano rese per il periodo previsto con continuità, comunicando all'Azienda eventuali interruzioni sopraggiunte per giustificato motivo. Analoga comunicazione dovrà essere fatta dall'Azienda al responsabile nominato dall'Organizzazione.

ARTICOLO 6 - (Modalità di svolgimento)

Le modalità e i tempi dell'attività prestata sono concordati dal Responsabile delle attività per Giocamico Odv con i Direttori delle UU.OO. di volta in volta coinvolti, che ne garantiscono in ogni caso la supervisione. I volontari autorizzati ad operare negli spazi individuati dalle Unità Operative coinvolte sono tenuti a rispettare le disposizioni organizzative vigenti presso le UU.OO. stesse, intendendo a titolo puramente esemplificativo: le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e ogni altra regola definita dal Direttore delle UU.OO. (o suo delegato), nonché attenersi a tutte le disposizioni aziendali in materia di prevenzione.

Il volontario svolge attività di carattere non sanitario, esclusivamente morale e sociale rivolto ai pazienti pediatrici in cura presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma.

La presenza dei volontari presso le Unità Operative individuate sarà certificata mediante la predisposizione di un apposito Registro Presenze, che dovrà essere custodito a cura della stessa Odv.

L'Azienda si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali e di sicurezza, a consentire l'accesso dei volontari anche in orari in cui la struttura non è aperta al pubblico. L'Azienda si riserva, altresì, di inibire l'accesso ai volontari per le medesime esigenze.

ARTICOLO 7 – (Copertura assicurativa)

L'Azienda garantisce che i volontari inseriti nelle attività che si svolgono all'interno delle strutture aziendali sono coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, avvalendosi della polizza stipulata in ambito AVEN o degli altri strumenti alternativi predisposti dall'Azienda.

L'Associazione assicura i propri volontari per la responsabilità civile verso terzi per tutta la durata della Convenzione e dell'eventuale rinnovo, così come previsto dal "Codice del Terzo settore", e presenta, all'atto della sottoscrizione, copia della relativa polizza.

ARTICOLO 8 – (Rimborsi)

L'Azienda si impegna, ferma restando la gratuità delle prestazioni rese dai volontari dell'Organizzazione, che non potranno essere in alcun modo retribuite, nemmeno dal beneficiario, al rimborso delle spese sostenute da Giocamico Odv sino ad un importo massimo annuo onnicomprensivo pari ad € 5.000,00.

Il suddetto rimborso è subordinato alla presentazione da parte dell'Organizzazione della necessaria documentazione giustificativa ed alla validazione della medesima da parte del Referente aziendale per le attività di cui alla presente convenzione.

Le somme erogate dall'Azienda a titolo di rimborso sono soggette alla normativa sulla

tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 9 - (Obblighi dell'Organizzazione nei confronti dei propri volontari)

L'Odv garantisce che i propri volontari siano in possesso di moralità professionale e dimostrino adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite dal progetto in argomento.

L'Organizzazione è tenuta ad assicurare il rispetto da parte dei volontari di tutte le misure necessarie a garantire la massima tutela della sicurezza e della salute sia dei volontari che dei beneficiari.

L'Organizzazione dovrà inoltre provvedere ad un'adeguata formazione dei volontari, da attuare anche per le vie brevi, in merito alle attività da effettuare, alle misure di prevenzione del contagio e all'uso dei DPI adeguati, nonché al rispetto della normativa a protezione dei dati personali. I volontari dovranno scrupolosamente attenersi alle direttive e alle modalità di comportamento definite dall'Azienda, nonché al rispetto delle disposizioni formulate dal Servizio Medicina Preventiva Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico-Sanitaria dell'Azienda e delle norme igienico-sanitarie stabilite nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

ARTICOLO 10 - (Prevenzione della Corruzione)

L'Odv assicura di operare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017.

Lo svolgimento delle attività dovrà avvenire nel pieno rispetto:

1) del "Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione" di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013, come integrato dal Regolamento Interaziendale approvato con delibera n. 40 del 24.01.2024 "Codice di Comportamento interaziendale per il personale operante presso le Aziende Sanitarie Ausl e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – aggiornamento 2024";

2) della normativa nazionale per la prevenzione della corruzione.

L'Odv si impegna, inoltre, al rispetto della Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), adottato da AOUP e visionabile sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'accertata violazione da parte dei suddetti volontari degli obblighi derivanti dai codici, dalla normativa e dai documenti sopraccitati comporta la risoluzione del presente rapporto negoziale.

ARTICOLO 11 - (Sicurezza sul luogo di lavoro)

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Organizzazione è tenuta all'applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art. 3 del decreto stesso. Dal canto suo, l'Azienda fornisce ai volontari, tramite l'Organizzazione di appartenenza, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

A tal fine l'Organizzazione dichiara al riguardo, con la sottoscrizione del presente atto, di aver ricevuto i seguenti documenti:

- il Regolamento Ditte Terze - Documento Informativo Rischi Aziendali;
- il Piano di Emergenza Generale dell'Ospedale;
- l'Opuscolo Informativo "Salute e Sicurezza operatori in ambiente di lavoro";

E' fatto in ogni caso divieto al volontario di:

- accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell'Azienda, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
- assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti a indagine di medicina

nucleare con impiego di radioisotopi;

- porre in essere attività non sanitarie che possano cagionare, anche in via potenziale, danni agli operatori, a terzi e/o altri volontari.

ARTICOLO 12 - (Obbligo di riconoscimento)

Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che presta.

Prima di accedere alle strutture dell'Azienda il volontario deve esporre l'apposito cartellino di riconoscimento, recante il nome dell'Organizzazione di volontariato di appartenenza, la dicitura "Servizio di Volontariato", il cognome, il nome e la fotografia del volontario, la data di rilascio.

Su richiesta del rappresentante legale dell'Organizzazione, opportunamente motivata, potrà eventualmente essere omesso sul cartellino di riconoscimento il solo cognome del volontario che sarà sostituito da un codice numerico univoco associabile ad ogni singolo volontario.

Nel corso del periodo di validità della convenzione, qualora il volontario cessi di prestare la propria attività di volontariato presso l'Azienda, sarà cura del legale rappresentante dell'Organizzazione acquisire dal volontario il cartellino di riconoscimento in precedenza consegnato.

Lo stesso legale rappresentante dovrà comunicare tempestivamente all'U.O. interessata i nominativi di tutti i nuovi volontari indicati a operare presso le strutture dell'Azienda, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione e il rilascio dei cartellini di riconoscimento.

ARTICOLO 13 - (Durata)

La presente convenzione ha durata quadriennale, rinnovabile una sola volta per analogo periodo, a decorrere dal 01.07.2024, con efficacia retroattiva, al fine di

evitare soluzioni di continuità, per il periodo compreso dal 01.07.2024 e la data di sottoscrizione dell'accordo.

L'eventuale rinnovo potrà essere proposto mediante scambio di lettera formale tra le parti contraenti da inviare, tramite PEC, almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

L'Azienda, si riserva espressamente la facoltà di revocare, sospendere o annullare la presente convenzione, o di modificarne i termini, in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza che l'Organizzazione o terzi possano vantare alcun diritto, rivendicazione, pretesa, interesse o aspettativa.

Per tutto il periodo di validità, le Parti potranno decidere di modificare l'accordo, previa verifica dell'andamento della Convenzione.

ARTICOLO 14 - (Inadempimento e risoluzione contrattuale)

Qualora l'Organizzazione si renda inadempiente di una delle obbligazioni di cui alla presente convenzione e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere trasmessa tramite PEC o con raccomandata A.R., l'Azienda potrà risolvere la presente convenzione.

Qualora l'Azienda si renda inadempiente di una delle obbligazioni previste nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere trasmessa tramite PEC o con raccomandata A.R., l'Organizzazione potrà risolvere la presente convenzione.

La convenzione decade automaticamente se, nel corso della sua durata, l'Organizzazione per qualsivoglia motivo venga cancellata o sospesa, successivamente all'iscrizione, dal registro di cui all' art. 45 del D.lgs.117/2017.

Ognuna delle parti, potrà recedere in qualsiasi momento dal presente accordo,

dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di PEC o raccomandata A.R., con preavviso di 60 giorni.

ARTICOLO 15- (Trattamento dei dati personali)

Con separato atto, l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, designa l'Organizzazione di Volontariato "Giacamico Odv" - quale "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per le operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il cui ambito è descritto all'interno del testo di cui all'Allegato B.

L'Organizzazione garantisce l'osservanza di quanto sancito dal Regolamento Europeo sulla Privacy (n.2016/679) e per quanto applicabile dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy).

In ottemperanza all'articolo 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e all'articolo 29 del D.lgs. 196/2003 i Responsabili esterni hanno l'obbligo di:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, dei pazienti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione stipulata con l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma e ottemperando ai principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza;
- rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di privacy, idonei a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;

• adottare, se previsto, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";

• nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;

• attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche nell'eventuale caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, nei termini di cui all'articolo 28, comma 3, lettera a) del Regolamento Europeo;

• specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati;

• assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

• su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato membro preveda la conservazione dei dati;

• mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie

per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni e in caso di mancata nomina dei soggetti incaricati al trattamento dei dati ne risponde direttamente, verso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, il Responsabile Esterno del trattamento.

In ogni caso l'Organizzazione di volontariato è direttamente responsabile degli eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi volontari.

ARTICOLO 16 – (Foro competente)

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.

ARTICOLO 17 – (Imposta di bollo)

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del d. lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

ARTICOLO 18 – (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alla normativa vigente.

Eventuali novelle legislative e regolamentari, anche di natura aziendale, troveranno automatica applicazione, senza necessità di provvedere ad integrazioni o rettifiche della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Lì, ___/___/_____

Per l'Azienda

Per l'Organizzazione di Volontariato

Ospedaliero – Universitaria di Parma

“Giocamico Odv”

Il Direttore S.C. Affari Generali

Il Legale Rappresentante

Dr. Giorgio Giacinto

Sig. Corrado Vecchi

Le clausole di cui agli articoli 7, 13, 14 e 16 sono specificamente approvate dai
contraenti della presente convenzione ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del C.C.

Per l'Azienda

Per l'Organizzazione di Volontariato

Ospedaliero – Universitaria di Parma

“Giocamico Odv”

Il Direttore S.C. Affari Generali

Il Legale Rappresentante

Dr. Giorgio Giacinto

Sig. Corrado Vecchi

ALLEGATO A

PROGETTO DI ATTIVITA'

1. ATTIVITÀ LUDICHE-ESPRESSIVE-RELAZIONALI IN TUTTE LE STANZE DI DEGENZA, SALA GIOCHI E SALE D'ATTESA DELL'OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA

Tutti i bambini fanno di poter contare sulla presenza dei volontari (presenti nei reparti di OBI, Oncoematologia Pediatrica e Day Hospital, Day-Week, Degenza Comune) per giocare e stare insieme 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.

Per i bambini che accedono agli ambulatori polispecialistici per le visite cardiologiche e allergologiche e al punto prelievi si assicura un servizio di accoglienza con attività ludiche per impiegare il tempo delle attese.

2. ATTIVITÀ LUDICHE-ESPRESSIVE-RELAZIONALI NEI REPARTI DA ADULTO NEL CASO IN CUI SIANO RICOVERATI MINORI

In caso di presenza di minori ricoverati in reparti non pediatrici esterni all'Ospedale dei Bambini si garantisce su chiamata dei responsabili del reparto stesso la presenza di Giocamico con attività ludiche e di sostegno psicopedagogico per il tempo necessario.

3. ATTIVITÀ DI LETTURA CONDIVISA DI FAVOLE, STORIE E RACCONTI NELLA FASCIA ORARIA SERALE DENOMINATO "LE FAVOLE DELLA BUONANOTTE"

Si offre un servizio di lettura di favole, racconti o storie, adeguati all'età dei pazienti, che si svolge in orario serale, dopo cena, come conclusione della giornata per ritrovare la quotidianità di casa e terminare la giornata in modo sereno e tranquillo, con una persona adulta preparata e formata alla lettura. Tutto ciò per essere anche di aiuto per il genitore presente che può avere un momento di pausa dall'assistenza continua verso il proprio figlio/a.


L'attività è svolta nelle serate di martedì, mercoledì e giovedì.

4. LABORATORI CREATIVI, ESPRESSIVI ED ARTISTICI PROPOSTI AI PAZIENTI RICOVERATI NEI REPARTI PEDIATRICI

Ogni settimana, al pomeriggio, vengono proposti nei reparti di Degenza Comune Pediatrica e di Oncoematologia Pediatrica laboratori creativi, pensati per stimolare l'espressività e la fantasia, imparando le principali tecniche artistiche tra gioco e divertimento, con il supporto di volontari.


Si propongono laboratori di arte e creatività, di creazioni di bigiotteria, di lavorazione del feltro, di pittura su compensato, di esperimenti di chimica. Si propone, inoltre nel reparto di Oncoematologia Pediatrica un laboratorio di cucina dedicato ai piccoli pazienti. Questa iniziativa è pensata come un momento di condivisione e apprendimento attraverso semplici tecniche culinarie, coinvolgendo sia i giovani pazienti che il personale del reparto. L'obiettivo principale di questo laboratorio è offrire un'opportunità di divertimento e apprendimento incoraggiando la partecipazione attiva. Siamo fiduciosi che questa attività possa contribuire positivamente al benessere dei bambini durante il loro percorso di cura.

5. EMERGENZA MAI SOLI 24 ORE (E.M.S.24) ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PER LE SITUAZIONI NELLE QUALI I MINORI SI RITROVANO SOLI IN OSPEDALE



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

Nel caso in cui i genitori dei pazienti debbano assentarsi per colloqui medici o esigenze familiari (lavoro, accudimento di altri figli, ecc.) è garantita la presenza di personale volontario per un periodo concordato con il personale medico, di assistenza o sorveglianza del minore. Il progetto “E.M.S. 24” è un servizio offerto per quelle situazioni nelle quali i minori si trovino a dover affrontare l’ospedalizzazione in emergenza, senza la presenza di famigliari o adulti di riferimento. L’attivazione avviene su richiesta dei medici responsabili dei diversi reparti, delle assistenti sociali ospedaliere con l’autorizzazione della Direzione Sanitaria. Il servizio può essere attivato per un massimo di 72 ore consecutive.



ALLEGATO B

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento)

Categorie di interessati (ad es. persone fisiche pazienti/clienti/utenti del Titolare del trattamento)

Persone fisiche:

- pazienti/utenti
- familiari/caregiver

Tipo di dati personali oggetto di trattamento: (indicare se dati comuni, categorie particolari, dati relativi a condanne penali e reati):

- dati anagrafici comuni che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (es. nome, cognome, residenza/domicilio) e/o l'identificazione indiretta (es. codice fiscale, indirizzo email, numero di telefono);
- categorie particolari di dati, c.d. sensibili (es. dati che rivelano l'origine razziale o etnica, dati relativi alla salute)

Oggetto, natura e finalità del trattamento (ad es. descrizione sintetica del servizio di trattamento dati reso dal Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento o fare specifico rinvio all'oggetto del contratto principale - se presente - stipulato con il Responsabile del trattamento: ad es. esecuzione di servizi in ambito sistemi informativi):

- Si rinvia a quanto descritto nella convenzione a cui il presente documento viene allegato.